

Onorevoli Deputati, Onorevoli Senatori,

l'Istituto Bruno Leoni, al fine di contribuire alla riuscita di un dibattito franco e aperto sullo schema di decreto legislativo che disciplina il settore dell'energia nucleare, desidera sottoporre alla vostra attenzione una serie di proposte tese a correggere il testo trasmesso dal Governo alle commissioni parlamentari competenti.

Il giudizio complessivo sull'impianto del decreto è positivo. Il ritorno al nucleare è da considerarsi un'opportunità per il sistema, una promessa per l'ambiente in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e uno spazio riconquistato alla libera iniziativa economica.

Le correzioni suggerite sono ispirate dalla necessità di veder rispettata la certezza del diritto e affermati i principi del libero mercato e della concorrenza, in un quadro normativo che garantisca nel modo più efficace la sicurezza del sistema elettrico e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Le proposte in allegato sono formulate nella forma del parere che le commissioni trasmetteranno al Governo in vista dell'approvazione definitiva entro il 15 febbraio, con l'auspicio che le condizioni e le osservazioni ivi contenute siano prese in considerazione dalle commissioni e trovino accoglimento nei pareri che approveranno nei prossimi giorni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La strategia nucleare

Nelle prime fasi della politica nucleare la Strategia nucleare del governo è il documento programmatico con cui la politica si propone di orientare i piani di investimento dei privati e il lavoro tecnico di predisposizione dei parametri per l'individuazione delle aree idonee a ospitare siti nucleari da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Da un lato, gli operatori privati sono chiamati a trasmettere al governo i propri programmi di intervento coerenti con le linee e gli obiettivi della strategia nucleare del governo. Dall'altro, l'Agenzia è tenuta ad attendere l'adozione del medesimo documento programmatico prima di poter predisporre i parametri tecnici che serviranno a stabilire quali aree possono ospitare in condizioni di sicurezza gli impianti nucleari.

L'impostazione non è corretta, poiché la realizzazione di nuovi impianti dovrà rispondere alle esigenze della domanda e a considerazioni di merito economico svolte autonomamente dalle imprese private. L'Agenzia per la sicurezza nucleare, dal canto suo, deve definire i parametri utili ad eleggere le aree in cui gli impianti potranno essere realizzati ed eserciti in modo sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale sulla base di constatazioni di carattere tecnico e non in considerazione di obiettivi politici.

La strategia nucleare e l'indipendenza dell'Agenzia per la sicurezza nucleare...

Pertanto, la condizione n. 4 è volta a disancorare il lavoro dell'Agenzia dal dettato della strategia nucleare, consentendole di svolgere i propri compiti in modo indipendente sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Anche la connessa mancata sottoposizione dello schema di parametri alla Valutazione di impatto ambientale (condizione 5) è giustificata dalla natura tecnica della discrezionalità consumata dall'Agenzia nella sua definizione. Il testo già prevede la consultazione pubblica e delle amministrazioni regionali e locali ai fini della sua adozione; replicarla mediante la sua sottoposizione a Vas non darebbe alcun valore aggiunto. Non sarebbe opportuno sottoporre due volte i parametri stabiliti da un organo tecnico al parere e al controllo di enti e organi politici.

La strategia nucleare e l'autonomia privata

Quanto al rispetto dell'autonomia privata degli operatori e alla loro partecipazione alla definizione della strategia nucleare, si richiede la fissazione di un termine di 30 giorni per l'individuazione dei requisiti per la presentazione di istanze di realizzazione di impianti nucleari (condizione n. 2) e la loro consultazione ai fini della definizione della strategia nucleare (condizione n. 3). Si invita poi il governo a valutare l'opportunità di specificare che gli interventi di adeguamento della rete elettrica siano concordati con il gestore della rete elettrica nazionale, soggetto responsabile per legge dello sviluppo dello sviluppo della rete di trasmissione (osservazione n. 2).

Sempre con riferimento all'esigenza di salvaguardare l'autonomia privata e di subordinare la realizzazione di centrali nucleari non alla volontà politica del governo ma alle ragioni e alla convenienza dei cittadini-consumatori, si chiede il governo di fare un passo indietro laddove manifesta la pretesa di determinare, in sede di approvazione della strategia nucleare, il numero di impianti che si vogliono vedere realizzati nel paese (osservazione n. 1). Infine, la condizione n.

1 è volta a garantire la conformità delle disposizioni del decreto con la normativa comunitaria sulla valutazione ambientale strategica, che impone la sottoposizione dei piani e programmi delle autorità pubbliche alla valutazione ambientale strategica sin dalla loro elaborazione e non a seguito dell'adozione definitiva.

Il procedimento unico

La legge delega prevedeva l'adozione di un procedimento unico. Il testo del decreto, invece, delinea un iter articolato in due procedimenti, della durata rispettivamente di circa 7-8 mesi (per la certificazione del sito) e di circa un anno (per l'autorizzazione).

La durata dell'iter non risponde ad alcun criterio di ragionevolezza e la frequenza con cui regioni ed enti locali sono chiamati a pronunciarsi (prima sulla certificazione del sito, poi in sede di Valutazione di impatto ambientale, poi sull'autorizzazione dell'impianto) non rafforzano il valore della concertazione più di quanto minino la certezza del diritto dell'impresa, esposta al rischio di incontrare nelle fasi finali l'opposizione di un'amministrazione interessata, se necessario anche contraddicendo la volontà espressa precedentemente in altra sede.

La piena condivisione del quadro normativo che si sta delineando è subordinata ad un ripensamento dell'articolazione dell'iter e all'unificazione del procedimento, in modo tale da garantirne la razionalità e rendere i termini di conclusione dello stesso certi e ragionevoli.

Alternative al monopolio pubblico del decommissioning

L'articolo 5 richiede che gli operatori, per poter presentare istanza di realizzazione di un impianto nucleare, dimostrino il possesso delle capacità tecniche e organizzative necessarie alla disattivazione dell'impianto. Ciò è coerente con quanto previsto dalla normativa comunitaria (da ultimo, vedasi la direttiva 2009/71/Euratom) e internazionale, che imputano ai titolari delle autorizzazioni la responsabilità anche delle attività di disattivazione e smantellamento degli impianti.

Il decreto, tuttavia, prevede che dette autorità siano riservate alla Sogin, la quale può liberamente determinare i propri compensi. Se il rinvio ad una normativa di dettaglio adottata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare soddisferebbe i livelli minimi essenziali di certezza del diritto, il miglior modo per definire il giusto corrispettivo per lo svolgimento del decommissioning è consentire agli operatori di provvedere da sé allo smantellamento dell'impianto o, in alternativa, avvalersi dell'impresa pubblica secondo condizioni contrattuali liberamente stabilite dalle parti (condizione 7).

Infine, si invita il governo a riconsiderare le finalità che stanno alla base della costituzione del fondo di decommissioning previsto dalla legge delega. Per non sottrarre risorse agli investimenti nella sicurezza e nella produttività dell'impianto, sarebbe sufficiente che il fondo disponesse delle somme necessarie a garantire l'espletamento delle attività di smantellamento nelle sole (remote) ipotesi in cui i titolari delle autorizzazioni non riuscissero a provvedervi autonomamente (condizione 8).

Compensazioni

L'ultima osservazione (osservazione n. 3) riguarda le compensazioni. Il decreto prevede che tutte le imprese coinvolte nella realizzazione e costruzione dell'impianto e delle opere connesse siano obbligate in solido alla loro corresponsione ma non fissa i criteri per la ripartizione delle stesse. Si rende necessaria l'adozione di una normativa di dettaglio da parte dell'autorità per l'energia

elettrica ed il gas che detti in dettaglio i criteri di ripartizione, che operi anche il necessario raccordo con le disposizioni vigenti in materia e che tenga conto delle specificità delle infrastrutture interessate.

PARERE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 174

“Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative”

Esaminato l'atto in titolo,

si esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1. che, onde evitare antinomie con la disciplina in materia di Valutazione ambientale strategico, di cui alla direttiva 2001/42 e al d.lgs. 152/06 e successive modificazioni, che prevede la sottoposizione di determinati piani e programmi al procedimento di valutazione ambientale strategico prima della sua adozione da parte dell'autorità competente, all'articolo 3, comma 1, dopo la parola “adotta”, aggiungere le seguenti: “in via preliminare”;
2. che all'articolo 5, dopo le parole “e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” siano aggiunte le seguenti: “entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;
3. che all'articolo 6, le parole “presentano al predetto Ministero” siano sostituite dalle seguenti: “sono consultate e partecipano alla definizione della strategia nucleare; possono inoltre presentare al predetto Ministero” e che siano soppresse le seguenti parole: “delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e”;
4. che all'articolo 8, comma 1 le parole “entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1” siano sostituite dalle seguenti: “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;
5. che all'articolo 8, comma 3, siano soppresse le parole “ai fini di quanto disposto nell'articolo 9; conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, siano soppresse le parole “insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell'articolo 8,” e, al comma 4 “e le disposizioni di cui al comma 1”;
6. che siano riformulati gli articoli da 11 a 13 al fine di unificare l'istanza di certificazione dei siti con quella di autorizzazione dell'impianto, anche alla luce del criterio direttivo fissato dalla legge delega all'articolo 25, comma 2, lettera h), che richiede l'adozione di un procedimento unico;
7. che sia riformulato l'articolo 19 al fine di imputare al titolare dell'autorizzazione la responsabilità della corretta esecuzione dell'attività di disattivazione, coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme comunitarie e con quanto disposto all'articolo 5, che richiede agli operatori il possesso delle capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative necessarie a garantire il pieno controllo delle attività di disattivazione degli impianti; valuti il Governo l'opportunità di consentire ai medesimi operatori di avvalersi delle competenze in capo a Sogin SpA ai fini dello svolgimento delle attività di “decommissioning”;
8. che sia riformulato l'articolo 20, al fine di conferire al fondo per il “decommissioning” la funzione di garantire le risorse necessarie alla disattivazione dell'impianto ove si rendesse necessario sostituirsi al titolare dell'autorizzazione che ha perso le capacità a provvedervi.

e con le seguenti osservazioni:

1. valuti il Governo l'opportunità di chiarire il carattere non vincolante nei confronti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e delle imprese private degli obiettivi e degli scenari tracciati dalla Strategia nucleare, sostituendo, all'articolo 3, comma 1, le parole "indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva", con le seguenti: "indica gli obiettivi in termini di consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva";
2. valuti il Governo l'opportunità di specificare che, coerentemente con quanto disposto all'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 79/99, che imputa al gestore della rete elettrica la responsabilità dello sviluppo della rete di trasmissione, gli interventi di adeguamento della stessa vanno concertati con il gestore della rete elettrica nazionale; pertanto, all'articolo 3, comma 3, lettera i), dopo le parole "con l'eventuale proposta", valuti il Governo l'opportunità di aggiungere le seguenti: "di concerto con il gestore della rete di trasmissione nazionale";
3. valuti il Governo l'opportunità di dettare i criteri di ripartizione degli obblighi di erogazione delle compensazioni da parte delle imprese esercenti l'impianto e le infrastrutture connesse soggette all'autorizzazione unica e di rinviare a future deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica la disciplina di dettaglio che consenta il raccordo e la revisione delle norme in materia di compensazioni e che tenga conto delle problematiche connesse alle modalità di erogazione e delle specificità delle infrastrutture lineari connesse.